

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54

Categoria I Classe VIII

OGGETTO: Approvazione programmazione triennale 2017-2019 del fabbisogno del personale e piano annuale 2017.

L'anno 2017 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 13,30 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Pietro Chiacchio – SINDACO	X		4. Carla Cimmino		X
2. Carmine D'Aponte - VICESINDACO	X		5. Mario Lamanna	X	
3. Antonio Chiacchio	X		6. Rosa Bencivenga	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **PIETRO CHIACCHIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisita, altresì, la certificazione del Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, resa con verbale n. 7 del 28.03.2017, che si allega;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:


DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore al Personale dott. Carmine D'Aponte



Approvazione programmazione triennale 2017-2019 del fabbisogno del personale e piano annuale 2017.

Richiamati:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27.12.1997, n. 449 (Finanziaria 1998) che stabilisce: «Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla definizione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 02.04.1968 n. 482 [oggi legge 12.03.1999, n. 68 (categorie protette)]»;
- gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. 267/2000, il cui combinato disposto stabilisce la necessità di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto propedeutico all'approvazione del bilancio, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- l'art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 che dispone: «In mancanza dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale, le amministrazioni pubbliche non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette»;
- l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che stabilisce: «1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere»;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 448/2001, il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 14, comma 7, del D. L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, stabilisce: «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. (...) 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 [divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale]»;
- l'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha introdotto il comma 557-quater all'art. 1 della legge 31 dicembre 2006, n. 296 che dispone: «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, nella versione vigente, riguardante le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro flessibile (personale a tempo determinato, co.co.co., ecc.) che secondo l'interpretazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti con il parere n. 2 del 2015, va letto come segue: «Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n.

78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28»;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 08.03.2017, con la quale si è proceduto alla ricognizione del personale, dando atto che non esistono eccedenze di personale e situazioni di soprannumerarietà;

Considerato che:

- questo Ente ha rispettato le regole del patto di stabilità interno nell'esercizio finanziario 2015, come dalle deliberazioni della Giunta comunale n. 71 del 29.04.2016, di approvazione della relazione illustrativa ai rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015, e n. 33 del 29.04.2016, contenente la relazione sul monitoraggio semestrale delle risultanze del patto di stabilità interno per l'anno 2015 e, pertanto, non incorre nel blocco delle assunzioni di cui all'art. 76, comma 4, della legge 133/2008;

- questo Ente non risulta strutturalmente deficitario, come dalle risultanze del conto consuntivo 2015 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24.05.2016;

- dai dati risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato, riferito sempre all'esercizio finanziario 2015, l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è stata pari al 28,91%, mentre la stessa, per l'anno 2014 risultava pari al 27,75%;

- in termini di contenimento della spesa di personale, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge 296/2006 dai dati dell'ultimo conto consuntivo approvato si rileva che la spesa di personale nell'anno 2015 (€ 2.684.656,20) risulta ampiamente al di sotto della spesa media di personale del triennio precedente l'entrata in vigore D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (ossia 2011/2012/2013) che si attesta sull'importo complessivo di € 2.948.337,12 (considerato che la spesa complessiva di personale per il 2011 è stata di € 3.075.425,13 per il 2012 è stata di € 2.977.784,04 e per il 2013 è stata di € 2.791.802,18);

Precisato che dalle limitazioni di cui alla normativa richiamata in precedenza sono escluse le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, di cui alla L. n. 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;

Dato atto che la programmazione annuale del fabbisogno del personale deve comprendere anche il fabbisogno di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e all'assegnazione temporanea di dipendenti di altre Amministrazioni;

Considerato che, per quanto attiene l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, la spesa massima effettuabile nell'anno 2017 è di € 33.809,67, corrispondente alla spesa allo stesso titolo avuta nell'anno 2009 (personale a tempo determinato assunto con contratto di lavoro part time presso la segreteria del Sindaco e della Giunta, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs n. 267/2000);

Ritenuto, per tutto quanto sopra riportato, di procedere alla definizione del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 e del programma annuale per l'anno 2017;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere nel modo seguente:

anno 2017:

Lavoro flessibile:

-contratto a tempo determinato, per 13 ore settimanali ciascuno per n. 2 istruttori tecnici con inquadramento nella categoria professionale C – posizione economica C1, da assegnare al IV e VI Settori Tecnici, per una parte dell'anno 2017, per una spesa complessiva annua, compresi contributi a carico dell'Ente ed IRAP, di € 21.333,88;

anno 2018:

Lavoro flessibile:

-contratto a tempo determinato, per 13 ore settimanali ciascuno per n. 2 istruttori tecnici con inquadramento nella categoria professionale C – posizione economica C1, da assegnare al IV e VI Settori Tecnici, per tutto l'anno 2018, per una spesa complessiva annua, compresi contributi a carico dell'Ente ed IRAP, di € 21.333,88;

anno 2019:

Lavoro flessibile:

-contratto a tempo determinato, per 13 ore settimanali ciascuno per n. 2 istruttori tecnici con inquadramento nella categoria professionale C – posizione economica C1, da assegnare al IV e VI Settori Tecnici, per tutto l'anno 2019, per una spesa complessiva, compresi contributi a carico dell'Ente ed IRAP, di € 21.333,88;

Preso atto che la programmazione di che trattasi si propone di raggiungere l'obiettivo del contenimento delle spese di personale imposta dall'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che sulla presente proposta viene acquisita la certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini della verifica della coerenza della spesa con gli equilibri generali di bilancio e con il principio di riduzione programmata delle spese di personale (L. 448/2001, art. 19, comma 8 e L. 350/2003, art. 3, comma 69);

Tanto premesso:

PROPONE

per i motivi tutti di cui in premessa:

-di procedere, in applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nell'ambito dei limiti della vigente dotazione organica dell'Ente, come da ultimo rideterminata con deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 08.03.2017, nel rispetto dell'art. 14, comma 9, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133, e del disposto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, prevedendo, in particolare:

anno 2017:

Lavoro flessibile:

-contratto a tempo determinato, per 13 ore settimanali ciascuno per n. 2 istruttori tecnici con inquadramento nella categoria professionale C – posizione economica C1, da assegnare al IV e VI Settori Tecnici, per una parte dell'anno 2017, per una spesa complessiva annua, compresi contributi a carico dell'Ente ed IRAP, di € 21.333,88;

anno 2018:

Lavoro flessibile:

-contratto a tempo determinato, per 13 ore settimanali ciascuno per n. 2 istruttori tecnici con inquadramento nella categoria professionale C – posizione economica C1, da assegnare al IV e VI Settori Tecnici, per tutto l'anno 2018, per una spesa complessiva annua, compresi contributi a carico dell'Ente ed IRAP, di € 21.333,88;

anno 2019:

Lavoro flessibile:

-contratto a tempo determinato, per 13 ore settimanali ciascuno per n. 2 istruttori tecnici con inquadramento nella categoria professionale C – posizione economica C1, da assegnare al IV e VI Settori Tecnici, per tutto l'anno 2019, per una spesa complessiva, compresi contributi a carico dell'Ente ed IRAP, di € 21.333,88;

-di demandare ai Responsabili del Settore Finanziario e del Settore Affari Generali - Servizio Personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;

-di dare atto che:

- 1) la presente programmazione raggiunge l'obiettivo del contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2012/2013;
- 2) il programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2017-2019 potrà essere rivisto qualora si verificassero situazioni tali da determinare variazioni nel triennio in considerazione;
- 3) il presente atto sarà oggetto di aggiornamento annuale nell'ambito della generale attività dell'Ente e in funzione delle limitazioni e dei vincoli derivanti da eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- 4) il presente provvedimento sarà comunicato alle Organizzazioni sindacali territoriali di comparto

ed alle R.S.U. Aziendale.

5) copia del presente provvedimento sarà inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addi 21/3/17

Il Responsabile Settore Affari Generali
dott. Domenico Cristiano

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addi 21/3/2017

Il Responsabile Settore Finanziario
dott. Raffaele Campanile

COMUNE DI GRUMO NEVANO

COMUNE di GRUMO NEVANO

COLLEGIO DEI REVISORI

28 MAR. 2017

Prot. N°

3371

Verbale n. 07 del 28/03/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 15,30 presso la casa comunale del Comune di Grumo Nevano – si è riunito il Collegio dei revisori per l'esame della documentazione ricevuta dal Responsabile del Settore AA.GG. Dott. Domenico Cristiano relativa all'Approvazione del programma triennale 2017/2019 del fabbisogno del personale e piano annuale 2017

Sono presenti i revisori:

Dott. Pasquale Cristiano presidente;

Dott. Giovanni Cuzzo componente;

Dott.ssa Alba Lidia Tropeano componente;

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "Approvazione del Programma Triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 e del piano

Annuale delle assunzioni per l'anno 2017".

Il Collegio dei Revisori:

Vista


- La proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto emarginata e gli allegati forniti a corredo della stessa;

Viste


- Le disposizioni in materia di formazione del bilancio previsionale e per quanto attiene i limiti afferenti il contenimento della spesa del personale di cui alla Legge del 12 novembre 2011 n. 183;

Considerato che

- L'art. 91 del Testo Unico del Pubblico Impiego dispone, tra l'altro, che gli Organi al vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;



- L'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 prevede che gli Organi di Revisione degli Enti locali accertino che la programmazione del fabbisogno sia improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- La programmazione in oggetto rappresenta un adempimento preliminare e fondamentale per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;
- Per quanto concerne i rapporti di lavoro flessibile 1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".
- 3) l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.
- 4) La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28." (id est: La Corte, quindi, ha sposato la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero);



5) l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

Rilevato che

- L'Ente ha rispettato il patto di stabilità dell'esercizio finanziario 2015;
- Il rapporto tra spese del personale e spesa corrente non supera il 50%;
- L'Ente in merito al contenimento della spesa di personale, ai sensi dell'art.1 commi 557 e 557 quater della Legge 296/2006 per l'anno 2015 risulta ampiamente al di sotto della media del triennio 2011/2013

Atteso che:

- Il programma triennale del fabbisogno di personale oggetto di parere prevede di procedere all'assunzione a tempo determinato per gli esercizi 2017-2018-2019, di numero 2 istruttori tecnici ciascuno per n.13 ore settimanali e con inquadramento cat. C, posizione economica C1, per una spesa complessiva annua, compresi oneri riflessi a carico dell'ente ed IRAP, di euro 21.333,88
- La programmazione rispetta la normativa vigente nonché i limiti imposti dalla stessa;

Visto:

- Il D. Lgs. 267/2000;
- Il Testo unico del Pubblico Impiego.
- L'attestazione relativa ai limiti di spesa per le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro flessibile prot.2765 del 14/03/2017.
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazioni di cui all'oggetto.


Grumo Nevano li, 28/03/2017

Letto approvato e sottoscritto


Il Collegio dei Revisori

Dott. Pasquale Cristiano


Dott. Giovanni Guozzo



Dott.ssa Alba Lidia Tropeano



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Pietro Chiacchio

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 03/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/04/2017

viene comunicata con lettera prot. n. 3555 in data 03/04/2017 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/03/2017

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante